

Collocamento paritetico e mantenimento diretto del figlio minore

di LUANA LEO

Con la pronuncia in commento, il Tribunale di Perugia apre al mantenimento diretto del figlio in regime di affidamento condiviso. La vicenda giudiziaria prende le mosse dall'impossibilità per le parti di giungere ad una decisione concordata circa la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli minori. La donna chiede l'affidamento condiviso dei figli con collocamento residenziale presso di lei; per il padre vi è la possibilità di incontrare i figli a fine settimana alternati, con la previsione che, nei giorni mensili dei turni lavorativi notturni della madre, i minori pernottino presso l'abitazione paterna (cinque volte al mese), previa comunicazione mensile dei giorni di turno lavorativo da parte della madre.

Sul fronte economico, la ricorrente chiede contributo di mantenimento a carico del padre per i due figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il resistente, costituitosi in giudizio, ritiene che la ex compagna potrebbe contare su redditi più ingenti dei suoi, provenienti da straordinari e turni lavorativi, dalla proprietà dell'abitazione familiare e di altro immobile acquistato e messo a reddito, dalla proprietà di undici locali ereditati dalla madre. Infine, il resistente sostiene che il pernottamento dei figli presso il medesimo durante i turni lavorativi notturni della madre implicherebbe una permanenza paritaria, tale da chiedere, congiuntamente all'affidamento condiviso dei minori, collocamento paritetico e mantenimento diretto. La replica della ricorrente si incentra sulle seguenti considerazioni: la figlia non intende più avere contatti con la figura paterna (per motivi a suo dire "noti" ai servizi sociali del Comune); alla direzione ospedaliera è giunta richiesta di non svolgere più turni notturni, al fine di consentire alla madre di accudire nel migliore dei modi i figli; da qui, la modifica della richiesta di permanenza dei minori presso il padre per cinque notti al mese. La stessa, poi, dichiara di avere acquistato una seconda abitazione nel solo interesse dei figli contraendo apposito mutuo; i locali ereditati, invece, sarebbero improduttivi in ragione di una controversia insorta con il Comune.

Il Tribunale di Perugia, con provvedimento provvisorio, dispone l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso l'abitazione materna, consentendo al padre di vedere e tenere con sé i minori per un periodo di tempo circoscritto (per la figlia, a weekend alternati con la madre,

previo consenso della stessa; per il figlio, almeno un pomeriggio infrasettimanale). In aggiunta, l’Autorità giudiziaria dispone accertamenti atti a verificare le ragioni del “rifiuto” della minore di incontrare il padre, esortando i servizi sociali ad attivare un percorso psicologico, previo consenso della stessa. Dalla relazione dei servizi sociali del Comune di Perugia affiora quanto segue: la figlia non intende essere “forzata” ad incontrare il padre, rigettando anche un supporto psicologico; il minore, invece, ha un legame molto intenso con l’altro genitore, tanto da trascorrere con quest’ultimo tutti i fine settimana. A differenza della ricorrente che ribadisce le proprie richieste, il resistente precisa che da circa un anno il minore resta presso la sua abitazione dal venerdì pomeriggio al martedì mattina.

Tale causa, rimessa al Collegio per la decisione, si conclude nei seguenti termini: l’affidamento condiviso viene confermato, data la mancanza di un segnale di “inidoneità” all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, tale da poter motivare il ricorso ad un regime diverso; la permanenza del figlio minore presso l’abitazione paterna per tre giorni e quattro notti tutte le settimane implica un collocamento paritetico, tale da revocare il contributo di mantenimento previsto in via provvisoria a carico del padre in favore della madre; la minore continuerà a vivere con la madre, a causa delle constatate difficoltà relazionali con il padre, il quale potrà incontrarla, previo consenso della ragazza, due volte a settimana, contribuendo comunque al suo mantenimento; durante le vacanze estive e nelle festività natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con ciascun genitore rispettivamente un periodo continuativo non inferiore a quindici giorni, un periodo di almeno cinque giorni e un periodo di tre giorni non necessariamente continuativi (fermo restando che i genitori, ove d’accordo, potranno sempre rivedere i tempi di permanenza del minore con ciascuno di essi).

La predetta pronuncia sembra degna di rilievo – ad avviso di chi scrive – dal momento che una suddivisione paritaria dei tempi di permanenza con i figli viene richiesta in un giudizio contenzioso. Da tale decisione emerge la volontà di abbandonare la via del collocamento prevalente, al fine di approdare ad una sempre maggiore tutela di entrambi i genitori nel legame con i figli. È però opportuno ricordare che l’interesse materiale e morale del minore non può essere garantito in assenza di un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali nel rapporto con la prole.